



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

**LEGGE PER LA
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA
DI ATTIVITA' ECONOMICHE**

Coordinamento: Direzione centrale Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi
Settore Osservatorio e Coordinamento Legislativo

Contributi di competenza a cura dei settori

- Fiscalità d'impresa
- Lavoro, contrattazioni e relazioni sindacali
 - Formazione e Fondi interprofessionali
 - Ambiente, *Utilities* e sicurezza
 - Urbanistica e rigenerazione urbana
- Marketing, Innovazione e Internazionalizzazione
 - Commercio e Legislazione d'impresa
- Gruppi (Terziario Donna, Giovani imprenditori) e Cultura
 - Infrastrutture, Trasporti, Logistica e Mobilità

Legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “**Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese**”, pubblicata nella [Gazzetta ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025](#); il provvedimento è in vigore dal 18 dicembre.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ D’IMPRESA 1

1. Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione (art. 8)..... 1
2. Proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese (art. 9) 1
3. Fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali – filiere agricole (art. 33) 1
4. Proroga della delega in materia di incentivi (art. 50, co. 2) 1
5. *Tonnage tax* (art. 72, co. 1, lett. a)..... 1
6. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica corrispettivi (art. 72, co.1, lett.b).. 1

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE..... 2

1. Misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4) 2
2. Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20) 2
3. Modifica al testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21) 2
4. Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all’INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22) 2
5. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie (art. 51, co. 7) 3

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE 3

1. Interscambio di *pallet* (art. 2) 3
2. Sistemi di responsabilità estesa del produttore (art. 5) 3
3. Misure di semplificazione in materia ambientale (art. 28) 4
4. Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia (art. 43)..... 4
5. Disposizioni in materia di RAEE (art. 70)..... 4
6. Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione (art. 71) 4

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA 4

1. Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati (art. 40) . 4
2. Misure in materia di *dehors* (art. 50, co. 1)..... 5

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE..... 5

- 1.Semplificazione pubblicazione dell’istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione e modifiche art.44 del Codice comunicazioni elettroniche (art. 27) 5
- 2.Semplificazione e digitalizzazione della gestione degli atti di morte (art. 37) 6
- 3.Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni *software* (art. 46)..... 6
4. Diritto esclusivo sulle fotografie (art. 47) 7
5. Misure di semplificazione della disciplina dell’opposizione al rimborso dell’assegno al mittente (art. 48)..... 7
6. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento (art. 49)..... 7

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE.....	8
1. Disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive (art. 68)	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO	9
1. Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici (art. 25)	9
2. Misure in materia di prodotti confezionati - contrasto alla <i>shrinkflation</i> (art. 50, co. 3) ...	10
3. Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia (art. 60) ..	10
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI	10
1. Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati (art. 13)	10
2. Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto (art. 14).....	10
3. Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco (art. 15)	11
4. Forma del contratto di arruolamento del comandante per le navi (art. 16)	11
5. Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore (art. 17).....	11
6. Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali (art.18)	12
7. Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto (art. 19)	12
8. Semplificazioni in materia di trasporto di animali (art. 26)	12
9. Riordino dell'Automobile Club d'Italia (art. 35)	12
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO.....	13
1. Aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere (art. 11)	13
2. Misure di semplificazione urbanistico-edilizia per gli alloggi dei lavoratori del comparto turistico (art. 12).....	13
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA	14
1. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 34)	14
2. Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci: disposizione di interpretazione autentica (art. 52)	14
3. Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo (art. 67).....	14
ULTERIORI DISPOSIZIONI	14
1. Semplificazioni in materia di autotutela (art. 1)	14
2. Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione (art. 7)	15
3. Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (art. 36)	15
4. Disposizioni in materia di traduzioni giurate (art. 39)	15
5. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi (art. 64)	16
6. Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza (art. 65).....	16
7. Disposizioni in materia di oggetti preziosi (art. 66).....	16
8. Disposizioni in materia di trattamento di dati personali (art. 72, co. 1, lett. g) e co. 2) ...	16

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ D'IMPRESA

1. Semplificazioni in materia di canone patrimoniale di concessione (art. 8)

L'articolo 8 interviene sulla disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (cd. "canone unico", contenuto nella legge di bilancio per il 2020).

In specie, mediante modifica della lettera *l)*, del comma 833, dell'art. 1, della predetta legge di bilancio, è stabilita l'esenzione dal canone, fino a 5 metri quadrati, non solo delle insegne, ma anche delle targhe che contraddistinguono la sede o il cantiere, ove si svolge l'attività cui si riferiscono.

2. Proroga di rifinanziamenti a sostegno delle imprese (art. 9)

L'articolo 9 mediante modifica dell'art. 60, comma 7-*bis*, del DL n. 104 del 2020, estende, all'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, la facoltà di non effettuare fino al 100 per cento dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

3. Fatture elettroniche relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni Uniche nazionali – filiere agricole (art. 33)

L'articolo 33 prevede che, fino al 31 dicembre 2026, le fatture elettroniche, relative ai prodotti per i quali è attiva una delle Commissioni uniche nazionali (CUN), di cui all'art. 6-*bis* del DL 5 maggio 2015, n. 51, riportino un codice identificativo per ciascun prodotto oggetto di transazione. I dati relativi alle transazioni dovranno essere trasmessi, in forma anonima e in modalità aggregata, alla segreteria tecnica di ciascuna Commissione unica nazionale al fine della predisposizione dei report informativi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dovranno essere predisposte le modalità di attuazione della disposizione in esame.

4. Proroga della delega in materia di incentivi (art. 50, co. 2)

Il comma 2 dell'articolo 50, mediante modifica della lett. *a)* del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 160 del 2023, proroga fino al 31 marzo 2026 la data ultima entro la quale il Governo è tenuto ad adottare uno o più decreti legislativi volti a razionalizzare l'offerta di incentivi, individuando un insieme definito, limitato e ordinato di modelli di agevolazioni (ad esclusione delle misure di incentivazione in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell'acquacoltura) e ferma restando l'autonomia delle regioni nell'individuazione di ulteriori modelli per l'attuazione di specifici interventi mirati nel rispetto delle diverse realtà territoriali.

5. Tonnage tax (art. 72, co. 1, lett. a)

L'articolo 72, comma 1, lett. *a)*, abroga, al fine di semplificare la disciplina prevista per la determinazione del regime del reddito imponibile di alcune imprese marittime (cd. *tonnage tax*), la disposizione che rimetteva ad un decreto ministeriale l'adeguamento delle disposizioni di rango secondario sulla materia.

6. Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica corrispettivi (art. 72, co. 1, lett. b)

L'articolo 72, lett. *b)* interviene sull'art. 2 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, avente ad oggetto la disciplina della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, a cui sono tenuti i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto. In specie, la norma in esame sopprime il comma 5-*bis*, del citato articolo 2, la cui entrata in vigore è stata più volte differita, dato che la relativa attuazione si è rivelata alquanto complessa sotto il profilo operativo. Il comma 5-*bis* stabiliva che i commercianti al minuto, che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei

dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti. Tale previsione, dunque, non verrà più attuata.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E FORMAZIONE

1. Misure di semplificazione in materia di immigrazione (art. 4)

La norma apporta delle modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D. Lgs. n. 286/1998.

Il comma 1, lettera *a*), nell'ambito della disciplina sul contratto di soggiorno per lavoro subordinato, modifica i parametri minimi dell'alloggio che il datore di lavoro deve garantire al lavoratore nel rispetto del D. M. 5 luglio 1975.

Il comma 1, lettera *b*), numero 1), stabilisce norme specifiche per i casi in cui l'alloggio sia costituito da dormitori stabili del cantiere o da una struttura alberghiera o ricettiva comunque denominata. Nel primo caso, è ammessa la presentazione di un'autocertificazione da parte del datore di lavoro che attesti i requisiti di sicurezza e salute previsti dall'allegato XIII del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Nel secondo caso, per verificare l'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della stessa in caso di mancata osservanza della normativa di settore.

Al successivo numero 2) della lettera *b*) del comma 1, è previsto, per i lavoratori stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine, la riduzione da sessanta a trenta giorni del termine per il rilascio del nulla osta al lavoro.

2. Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta al lavoro (art. 20)

La disposizione estende l'ambito di applicazione della norma sulle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri, anche alle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, oltre alle organizzazioni nazionali stesse.

In particolare, la lettera *a*) affida la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, non solo alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche alle strutture territoriali ad esse annesse, oltre che, come già previsto, a professionisti iscritti in determinati albi.

Nell'ambito delle procedure semplificate per il rilascio del nulla osta è stato previsto alla lettera *b*) che le istanze escluse dall'asseverazione non sono solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse.

Resta ferma la necessità che le suddette organizzazioni dei datori di lavoro abbiano sottoscritto un apposito protocollo di intesa con il Ministero del Lavoro con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti richiesti.

3. Modifica al testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati (art. 21)

La disposizione riduce da novanta a trenta giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro, da parte dello sportello unico per l'immigrazione, per i lavoratori altamente qualificati.

4. Comunicazione del dipendente in cassa integrazione guadagni all'INPS e al datore di lavoro dello svolgimento di altra attività lavorativa (art. 22)

La disposizione integra la disciplina sulle comunicazioni relative ad attività di lavoro subordinato o autonomo svolta da lavoratori titolari di trattamento di integrazione salariale al di fuori del rapporto di lavoro oggetto del medesimo trattamento, prevedendo, in capo al

lavoratore, l'obbligo di informare immediatamente il datore di lavoro di aver intrapreso un'altra attività lavorativa.

5. Misure di semplificazione in ambito scolastico per studenti e famiglie (art. 51, co. 7)

La disposizione in esame introduce modificazioni al decreto legislativo n. 65/2017, relativo all'istituzione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni.

Più precisamente, all'art. 2 si inserisce il comma 4-*bis*, con cui vengono meglio evidenziati i tratti distintivi dei servizi educativi per l'infanzia, specificando che gli stessi sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Restano fermi i titoli di accesso di cui deve disporre il personale educativo qualificato e si sottolinea che non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento.

La norma disciplina inoltre i diversi profili di coinvolgimento di Stato, Regioni, Province autonome ed Enti locali relativamente ad attività di monitoraggio del Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione, apportando modifiche agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo sopra richiamato.

La novella dell'articolo 8, comma 3, introduce una nuova procedura per l'adozione dei Piani di azione nazionali pluriennali per la promozione del sistema integrato di educazione e di istruzione successivi alla scadenza di quello attualmente vigente, prevedendo che siano adottati dal Ministro dell'Istruzione e del Merito e stabilendo una durata quinquennale.

Infine, con la modifica introdotta all'art. 12, si prevede che il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione è chiamato a finanziare quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati accreditati e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Interscambio di *pallet* (art. 2)

L'articolo 2 aggiorna le regole sull'interscambio dei *pallet*, stabilendo che chi riceve *pallet* interscambiabili – salvo i casi di compravendita o cessione gratuita – deve restituire lo stesso numero di *pallet* con caratteristiche equivalenti al proprietario, al committente o a un soggetto da questi indicato.

Vengono inoltre modificate le disposizioni relative al buono *pallet* - da usare quando l'interscambio non può avvenire subito - e le procedure operative per effettuare lo scambio.

2. Sistemi di responsabilità estesa del produttore (art. 5)

L'articolo in esame prevede misure di semplificazioni in materia di sistemi di responsabilità estesa del produttore, introducendo modifiche all'articolo 185-*bis*, comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Nello specifico la lettera *b*) dell'articolo in questione prevede, nell'attuale formulazione, che esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta possa essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita.

Con la novella in esame si prevede che il suddetto deposito possa essere effettuato «nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

3. Misure di semplificazione in materia ambientale (art. 28)

La norma modifica le regole per lo scarico delle acque provenienti da siti contaminati, eliminando l'obbligo che gli impianti di trattamento siano presenti sul posto, e chiarisce quando le regioni devono effettuare la procedura di *screening* di VIA per le attività di produzione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

4. Semplificazioni in materia di cumulo degli incentivi in conto energia (art. 43)

L'art. 43 introduce disposizioni di semplificazione volte a risolvere le problematiche connesse al divieto di cumulo tra gli incentivi in conto energia e la detassazione per investimenti ambientali realizzati da PMI, salvaguardando in tal modo la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici.

Nello specifico, la disposizione consente ai titolari di impianti fotovoltaici che non abbiano aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 36, comma 2, del DL 124/2019, di continuare a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), previa presentazione a quest'ultimo di un'apposita istanza contenente l'accettazione di:

- a) una compensazione, a valere sulle tariffe incentivanti, dell'importo corrispondente al beneficio fiscale fruito ai sensi della legge n. 388/2000, asseverato da un professionista abilitato e indipendente secondo i criteri stabiliti dal GSE;
- b) una decurtazione del 5% delle tariffe incentivanti spettanti per l'intera durata della convenzione con il GSE.

La presentazione dell'istanza determina la sospensione dei giudizi pendenti, sia tributari che amministrativi, aventi ad oggetto la medesima materia, e la loro successiva estinzione a seguito dell'integrale applicazione delle misure di compensazione e decurtazione e, ove necessario, al versamento della differenza non compensabile mediante le tariffe incentivanti.

5. Disposizioni in materia di RAEE (art. 70)

L'articolo in esame dispone che, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata presso il domicilio dell'acquirente, i distributori possono effettuare il ritiro di RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) domestici di piccolissime dimensioni, gratuitamente e senza obbligo di acquisto dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica (AEE) equivalente.

L'articolo in esame estende la possibilità del ritiro "uno contro zero" anche presso il domicilio dell'acquirente.

6. Delega al Governo in materia di fanghi di depurazione (art. 71)

L'articolo 71 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi di riordino della disciplina in materia di impiego e utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione e del digestato da rifiuti, anche modificando la disciplina vigente in materia di fanghi e al fine di garantire il perseguimento dei nuovi obiettivi di conferimento in discarica previsti dalla normativa dell'UE.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA

1. Misure di semplificazione in materia di permesso di costruire immobili vincolati (art. 40)

L'articolo 40 introduce una significativa semplificazione in materia di rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili sottoposti a vincoli (idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali), modificando l'articolo 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

La norma in commento interviene sul meccanismo del silenzio-assenso. La disciplina previgente, infatti, escludeva esplicitamente la possibilità che il silenzio-assenso si formasse per domande di permesso di costruire in aree soggette a tali vincoli. La modifica ora approvata

sopprime tale esclusione e introduce una nuova condizione: fermo restando il ricorso alla conferenza dei servizi, il silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire potrà formarsi, pur in presenza di vincoli, a patto che per il medesimo intervento siano già stati acquisiti e siano in corso di validità i relativi provvedimenti formali (autorizzazioni, nulla osta, o altri atti di assenso) rilasciati dalle autorità preposte alla tutela dei vincoli stessi.

2. Misure in materia di *dehors* (art. 50, co. 1)

L'articolo 50, comma 1, interviene sulla disciplina dei *dehors*, modificando l'articolo 26 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024), che delega il Governo al riordino delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici di interesse culturale o paesaggistico per l'installazione di tali strutture.

Nel dettaglio, la norma proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo, originariamente fissato al 18 dicembre 2025. Inoltre, la disposizione estende l'ambito di applicazione della delega, includendo, oltre ai pubblici esercizi, anche le imprese alberghiere.

Viene modificato il termine per l'istanza di regolarizzazione dei *dehors* installati con la normativa emergenziale Covid (art. 9-ter, comma 5 del D.L. 137/2020 e s.m.i.), stabilendo che questa debba essere presentata entro un "congruo termine" anziché entro 90 giorni dall'entrata in vigore del futuro decreto di riordino. Viene inoltre introdotto un nuovo principio di delega, prevedendo che, in caso di diniego delle autorizzazioni, culturale e paesaggistica, per i *dehors* installati in regime emergenziale, venga concesso alle imprese un "adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi".

Infine, la norma proroga ulteriormente la validità delle autorizzazioni e delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ottenute ai sensi della normativa emergenziale, estendendo il termine dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2027.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

1. Semplificazione pubblicazione dell'istanza di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione e modifica art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (art. 27)

L'articolo in commento apporta alcune modifiche al comma 5 dell'articolo 44 del Decreto legislativo n. 259 del 2003 - c.d. Codice delle comunicazioni elettroniche (CCE) - con l'obiettivo di semplificare e accelerare il processo autorizzativo per l'installazione e la modifica delle infrastrutture di comunicazione elettronica. Le principali innovazioni riguardano la pubblicizzazione delle istanze di autorizzazione.

Una delle novità più significative introdotte dall'articolo in commento riguarda la pubblicazione *online* delle istanze di autorizzazione, che si affianca alla tradizionale modalità di pubblicazione presso lo sportello locale competente. Un portale *web* dedicato verrà utilizzato per rendere visibili le istanze, aumentando la trasparenza e consentendo una consultazione in tempo reale dei documenti.

La digitalizzazione della pubblicazione rappresenta un passo importante verso l'integrazione delle tecnologie digitali nella pubblica amministrazione. L'adozione del portale *web* consente, infatti, di ridurre i tempi di attesa e di ottimizzare l'intero processo amministrativo, in linea con le politiche di semplificazione e modernizzazione della PA.

L'omessa pubblicazione dell'istanza non influirà sulla validità del titolo autorizzativo, né costituirà motivo di annullamento dell'autorizzazione. Inoltre, la mancata pubblicizzazione non sospenderà il procedimento né impedirà la decorrenza dei termini, consentendo l'avvio dei lavori alla scadenza del termine previsto. Questa previsione, grazie al meccanismo del silenzio-assenso, renderà il processo di autorizzazione complessivamente più efficiente.

Il legislatore ha, tuttavia, precisato che, sebbene la mancata pubblicazione non invalidi il procedimento, essa comporterà comunque sanzioni disciplinari per il funzionario responsabile, in conformità con la legge n. 241/1990.

In conclusione, le suddette modifiche contribuiscono a rendere il procedimento più efficiente, trasparente e celere, in linea con le politiche di modernizzazione della pubblica amministrazione.

2. Semplificazione e digitalizzazione della gestione degli atti di morte (art. 37)

L'articolo 37 modifica il Regolamento di cui DPR n. 396 del 2000 (artt. 72, 73 e 74) al fine di semplificare la formazione degli atti di morte da parte dell'ufficiale di stato civile. In particolare, si prevede che:

a) la dichiarazione di morte possa essere inviata in formato digitale tramite PEC e che anche l'avviso di morte in ospedale possa essere inviato telematicamente, se redatto in formato digitale;

b) l'atto di morte possa essere redatto anche sulla base dell'avviso di decesso redatto in formato digitale e trasmesso telematicamente dall'autorità sanitaria;

c) l'ufficiale dello stato civile possa rilasciare l'autorizzazione alla inumazione, tumulazione, cremazione anche sulla base dell'avviso di morte, scheda ISTAT, certificato necroscopico e altre informazioni fornite dalla direzione sanitaria, dal medico curante o dall'impresa funebre su incarico degli aventi titolo, anche trasmesse via PEC. Gli avvisi, le autorizzazioni e tutti i documenti necessari possono essere inviati anche per via telematica.

Si specifica inoltre che le autorizzazioni non sono concesse se non è del tutto esclusa la morte dovuta a reato, essendo in tal caso necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria.

Entro 9 mesi l'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) provvederà alla definizione degli standard di tutte le comunicazioni telematiche.

3. Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l'utilizzo di soluzioni software (art. 46)

L'articolo introduce una disposizione di carattere generale volta a disciplinare le condizioni in cui le amministrazioni pubbliche richiedono alle imprese l'utilizzo di *software* per l'adempimento di obblighi amministrativi. La norma interviene su un aspetto operativo di rilevanza, ossia la necessità di assicurare che gli obblighi digitali posti a carico degli operatori economici siano accompagnati da tempi e strumenti adeguati allo sviluppo delle soluzioni informatiche necessarie.

La disposizione prevede che, quando l'adempimento di un obbligo amministrativo comporti l'utilizzo di strumenti informatici, quali moduli digitali, piattaforme applicative o sistemi di trasmissione dati, le amministrazioni devono considerare, nelle scadenze, sia i tempi delle attività materiali delle imprese sia quelli tecnici necessari per analizzare, sviluppare, integrare e collaudare con i test il *software*.

In tal modo si garantisce che i termini amministrativi siano compatibili con le esigenze operative e tecniche delle imprese, evitando oneri eccessivi derivanti dall'uso di soluzioni informatiche complesse.

Inoltre, la norma introduce un obbligo procedurale specifico a carico delle amministrazioni: esse devono mettere a disposizione degli operatori economici, con congruo anticipo, tutti gli elementi necessari allo sviluppo e alla validazione dei programmi informatici da utilizzare. In particolare, devono essere forniti:

- a) le specifiche tecniche dettagliate;
- b) gli schemi funzionali dei processi e dei flussi informativi;
- c) gli ambienti di test;

d) eventuali componenti *software* da integrare nelle soluzioni aziendali.

4. Diritto esclusivo sulle fotografie (art. 47)

L'articolo in esame modifica l'articolo 92 della legge 22 aprile 1941, n. 633, estendendo la durata del diritto esclusivo sulle fotografie che non rientrano nella qualifica di "opera fotografica" da 20 a 70 anni dalla loro produzione.

La disposizione si applica alle cosiddette fotografie semplici, definite dall'articolo 87 della medesima legge come immagini raffiguranti persone, aspetti della vita naturale e sociale, riproduzioni di opere d'arte e fotogrammi cinematografici; restano escluse dalla definizione le fotografie di documenti, scritti, oggetti materiali, disegni tecnici o prodotti analoghi.

5. Misure di semplificazione della disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente (art. 48)

L'articolo 48 interviene sulla disciplina dell'opposizione al rimborso dell'assegno al mittente e, in particolare, sostituisce integralmente l'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ridefinendo modalità e termini entro i quali il destinatario di un oggetto gravato di assegno può esercitare l'opposizione alla trasmissione dell'ammontare dello stesso.

Secondo la nuova disciplina, il destinatario dell'oggetto contenente l'assegno può presentare opposizione presso l'operatore postale che ha effettuato la consegna, entro ventiquattro ore dalla ricezione. L'ufficio postale è tenuto a trattenere l'importo dell'assegno a deposito per trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Trascorso tale termine, qualora il destinatario non abbia proposto domanda giudiziale, l'ufficio procede al rimborso secondo le modalità indicate dal mittente. In caso contrario, l'importo rimane trattenuto sino alla definizione definitiva del giudizio, con provvedimento passato in giudicato.

Il comma 2 abroga l'articolo 233 del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, relativo al regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni.

6. Semplificazioni in materia di avvisi di ricevimento (art. 49)

L'articolo 49 introduce una disciplina specifica per l'avviso di ricevimento digitale, integrando l'articolo 8 del d.P.R. n. 655 del 1982 con le disposizioni che si illustrano di seguito.

Il comma 4 consente all'agente postale di rilasciare l'avviso e il relativo duplicato in formato digitale, estendendo la possibilità di gestione elettronica e riconducendo formalmente la documentazione digitale alla stessa funzione probatoria della forma cartacea.

Il comma 5 disciplina, invece, le modalità di sottoscrizione elettronica dell'avviso digitale. In particolare, quando la consegna avviene in presenza dell'agente postale, l'avviso può essere sottoscritto mediante firma elettronica semplice del destinatario. In alternativa, l'avviso digitale può essere sottoscritto mediante firma elettronica qualificata o sigillo elettronico qualificato, assicurando in tal modo l'integrità, l'autenticità e la non alterabilità del documento, ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Regolamento (UE) n. 910/2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2024/1183.

Per tutte le altre ipotesi, ossia quando la consegna non avviene in presenza dell'agente, la sottoscrizione deve essere effettuata tramite firma elettronica qualificata, firma elettronica avanzata o altra forma di firma elettronica prevista dall'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il comma 6 prevede un'alternativa per i casi in cui non sia possibile generare direttamente l'avviso digitale. In tali circostanze, l'agente postale può produrre una copia informatica del documento cartaceo firmato dal destinatario, la quale mantiene piena efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il comma 7 prevede che l'agente postale, nel caso di duplicati digitali dell'avviso cartaceo, può apporre un sigillo elettronico qualificato per garantire l'integrità dei dati e l'affidabilità della loro origine, quale alternativa alla firma elettronica. L'uso del sigillo qualificato rafforza la sicurezza dei documenti digitali, ne assicura l'autenticità e garantisce la conformità agli standard europei dei servizi fiduciari qualificati, tra cui la firma elettronica qualificata e i servizi elettronici di recapito certificato qualificati, in linea con il Regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS) e le disposizioni nazionali di attuazione.

Infine, il comma 8 esclude l'utilizzo del formato digitale per gli avvisi relativi alle notificazioni di atti giudiziari a mezzo posta o alle comunicazioni ad esse connesse, in considerazione delle specificità e delle esigenze probatorie connesse alle notificazioni giudiziarie.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Disposizioni in materia di procedure e sanzioni relative alle autorizzazioni all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso o soggetti a misure restrittive (art. 68)

L'articolo modifica il decreto legislativo n. 221 del 2017 "Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti".

La lettera *a*) introduce la definizione di "utilizzatore finale" con riferimento ai beni di consumo non a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero persona fisica o giuridica che li immette sul mercato ai fini della messa a disposizione dei consumatori. I prodotti a duplice uso listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti o attività il cui commercio con determinati Paesi terzi è controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; prodotti a duplice uso non listati sono quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/821 non elencati nell'allegato I del regolamento medesimo, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare. Si definiscono prodotti a duplice uso quelli, inclusi il *software* e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la "progettazione, lo sviluppo, la produzione o l'uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori", ivi compresi materiali non esplosivi o che possano in qualsiasi modo essere utilizzati a scopo militare (art. 2, n. 1, del Regolamento (UE) 2021/821).

La lettera *b*) dispone nel merito delle procedure di autorizzazione da parte dell'UAMA - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento, individuata quale Autorità nazionale competente (ex art. 4 del D. Lgs. n. 221 del 2017) - abrogando il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 221, il quale stabilisce che le autorizzazioni concernenti i già menzionati prodotti listati sono rilasciate dall'UAMA presso il MAECI nella forma di autorizzazioni specifiche individuali. Si tratta di autorizzazioni rilasciate ad un singolo operatore e per uno specifico utilizzatore finale, in relazione a uno o più beni fisici o intangibili o ad una o più operazioni di trasmissione di *software* e tecnologia o di assistenza tecnica.

La lettera *c*) interviene sulle citate autorizzazioni specifiche individuali (ex art. 10, d. lgs. 221 del 2017), proponendo la modifica al comma 3, ovvero relativamente al contenuto della domanda per ottenere l'autorizzazione specifica che deve essere corredata dall'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati.

La lettera *d*) modifica l'articolo 11 del D. Lgs. 221 del 2017, concernente l'autorizzazione globale individuale rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale in quanto già in

possesso di autorizzazioni individuali. Viene stralciato il riferimento a che l'esportatore debba essere già titolare di autorizzazioni individuali: nella nuova formulazione, l'autorizzazione globale in oggetto è rilasciata al singolo esportatore non occasionale per uno o più prodotti listati per effetto di misure restrittive (secondo un'integrazione proposta dalla novella in esame) oltre che, come già previsto a legislazione vigente, per uno o più prodotti a duplice uso o per merci soggette al Regolamento (UE) 2019/125 "anti-tortura".

La lettera e) modifica l'articolo 12 del D. Lgs. 221 del 2017, concernente l'autorizzazione generale dell'Unione europea. L'utilizzo di tale autorizzazione è subordinato al rispetto delle disposizioni recate dai regolamenti sul duplice uso e anti-tortura. Si rammenta che il comma 2 dell'articolo 12 impone all'esportatore di notificare all'UAMA l'intendimento di rispettare le suddette condizioni con comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante, precedentemente al primo utilizzo dell'autorizzazione stessa. Viene integrato il testo stabilendo che le fatture e i documenti di trasporto debbano riportare la stampigliatura (da riportare sulle fatture e sui documenti di viaggio): «Autorizzazione generale dell'Unione europea (numero e data del provvedimento)».

La lettera f) modifica l'articolo 13 del decreto legislativo concernente l'autorizzazione generale nazionale, rilasciata conformemente alle indicazioni di cui all'allegato III, sezione C, del Regolamento (UE) 2021/821 sul duplice uso, secondo le modalità e limitatamente ai prodotti ed ai Paesi di destinazione individuati con decreto del MAECI. Si stabilisce che l'autorizzazione generale nazionale relativa a prodotti a duplice uso listati deve soddisfare i medesimi requisiti e condizioni previsti per l'autorizzazione generale dell'Unione europea.

La lettera g) modifica l'articolo 18 del decreto legislativo, recante le sanzioni relative ai prodotti a duplice uso. Viene introdotto un nuovo comma 4-*bis* nell'articolo 18, riducendo l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di tali obblighi, fissando il minimo a 2.500 euro, il massimo a 15.000 euro. Tale sanzione si applica anche al soggetto che produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale, con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'UAMA.

La lettera h) interviene sulle sanzioni relative ai prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Viene eliminato il riferimento alla sola "autorizzazione specifica individuale" nel comma 3-*bis* concernente le sanzioni amministrative per talune condotte in violazione dei divieti contenuti nei regolamenti (UE) sulle misure restrittive e viene introdotto un nuovo comma 3-*ter* nel medesimo articolo 20, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro per la violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 11, comma 6, e 13, comma 5. La sanzione si applica anche al soggetto che produce la dichiarazione di presa in carico dei prodotti sottoposti ad autorizzazione, redatta e firmata dall'utilizzatore finale con ritardo non superiore a dodici mesi rispetto alla scadenza del termine stabilito dall'UAMA.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

1. Misure di semplificazione in materia di spedizioni di prodotti numismatici (art. 25)

L'articolo 25 prevede che le spedizioni di prodotti numismatici, entro il limite massimo di 150 euro di valore nominale, possano essere incluse nella corrispondenza ordinaria e raccomandata e non siano soggette ad assicurazione obbligatoria di cui all'art. 84 del Testo Unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (DPR n. 156 del 1973).

2. Misure in materia di prodotti confezionati - contrasto alla *shrinkflation* (art. 50, co. 3)

Il comma 3 dell'articolo 50 modifica l'art. 15-*bis*, comma 3, del Codice del Consumo, spostando ulteriormente la decorrenza della disciplina sul riporzionamento dei prodotti preconfezionati, volta al contrasto del fenomeno della c.d. *shrinkflation*, dal 1° ottobre 2025 al 1° luglio 2026.

3. Misure di semplificazione per promuovere l'erogazione dei servizi in farmacia (art. 60)

L'articolo 60 introduce alcune modifiche al D. Lgs. n. 153 del 2009.

Il comma 1 prevede nuove prestazioni erogabili dalle farmacie, e in particolare:

- a) la dispensazione, per conto delle strutture sanitarie, anche dei dispositivi medici per l'assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale;
- b) l'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza anche se non rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
- c) la somministrazione, a seguito del superamento di uno specifico corso, di vaccini individuati nel Piano nazionale di prevenzione vaccinale a soggetti di età non inferiore a dodici anni (non soltanto quindi, quelli antinfluenzali e anti SARS-COV 2);
- d) l'effettuazione di test diagnostici decentrati per il contrasto all'antibiotico-resistenza, di servizi di telemedicina e di test di *screening* per l'individuazione del virus dell'epatite C;
- e) permettere ai cittadini di effettuare la scelta del medico di medicina generale o il pediatra tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale.

Le prestazioni di cui alle lettere c) e d) rimangono a carico degli utenti (comma 2).

Il comma 3 introduce la possibilità per i titolari di farmacia, previa autorizzazione dell'amministrazione sanitaria competente (comma 4), di utilizzare locali separati da quelli in cui è ubicata la farmacia stessa: in ogni caso, in tali locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e la vendita di farmaci o altri prodotti e deve essere apposta la denominazione "Farmacia dei servizi" (comma 5).

Il comma 6 introduce la possibilità per più farmacie di stipulare un contratto di rete al fine di esercitare in comune i servizi sanitari, anche utilizzando i medesimi locali.

I criteri per l'adesione delle farmacie a tali servizi saranno definiti con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni (comma 7).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Semplificazione della disciplina dei servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio e non programmati (art. 13)

Vengono assoggettati a regime di libera iniziativa privata e di libero accesso delle imprese al mercato i servizi di trasporto pubblico di linea (ambito regionale o locale), non regolati dal decreto legislativo 285/2005, o non ricompresi nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) 1370/2007. Per tale tipologia di servizi si prevede che l'esercizio sia subordinato al rilascio di un titolo abilitativo, senza diritto di esclusiva, da parte dell'amministrazione competente chiamata a verificare che le imprese richiedenti siano iscritte al Registro elettronico nazionale (REN), nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza e della regolarità delle fermate e del percorso delle linee, ai sensi dell'art. 5 del DPR 753/1980.

2. Competenze di sicurezza e di polizia del comandante del porto (art. 14)

Attraverso la modifica dell'articolo 81 del Codice della Navigazione, si precisa che il comandante del porto disciplina, ai sensi dell'art. 59 del regolamento per l'esecuzione del

Codice, la sicurezza della navigazione, degli accosti e degli ormeggi, e provvede alla polizia del porto o dell'approdo e delle relative adiacenze marittime, nel rispetto delle attribuzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza.

3. Esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco (art. 15)

L'articolo introduce modifiche all'articolo 172-*bis* del Codice della Navigazione, semplificando le procedure relative all'annotazione di imbarco e sbarco per i marittimi che sono sotto la competenza di autorità marittime diverse ed estendendo l'applicazione dello stesso articolo 172-*bis* al personale navigante addetto alla navigazione interna. In particolare:

- a) per i marittimi arruolati su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e adibiti a servizi locali o nazionali, l'autorità marittima può autorizzare l'esenzione dall'annotazione di imbarco e sbarco in caso di trasbordo, se necessario per la rotazione del personale tra le navi;
- b) l'autorizzazione è valida per i porti e le rade nazionali, anche se sotto la competenza di altre autorità marittime;
- c) la comunicazione tra l'armatore e l'autorità marittima può avvenire in formato digitale;
- d) l'autorità marittima deve ricevere settimanalmente l'orario di lavoro effettivo dei marittimi coinvolti;
- e) le disposizioni si applicano anche al personale navigante della navigazione interna, con autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità della navigazione interna.

4. Forma del contratto di arruolamento del comandante per le navi (art. 16)

L'articolo modifica il Codice della Navigazione riguardo alla forma del contratto di arruolamento per il personale marittimo, al fine di garantire maggiore chiarezza e uniformità nella stipula e gestione dei contratti di arruolamento nel settore marittimo.

Le principali novità sono:

- a) forma del contratto di arruolamento: al fine di uniformare la convenzione di arruolamento dei marittimi stipulata in Italia a quella stipulata all'estero, si permette al comandante della nave di assumere i lavoratori marittimi. Il contratto di arruolamento del comandante deve essere stipulato per atto pubblico presso l'autorità marittima del porto dove si trova la nave, o, se la nave è all'estero, presso l'autorità consolare o marittima del porto di iscrizione della nave o del domicilio del comandante o dell'armatore. I contratti di arruolamento per gli altri membri dell'equipaggio devono essere stipulati per iscritto dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore, alla presenza di due testimoni, e conservati tra i documenti di bordo;
- b) annotazione del contratto: si autorizza l'autorità marittima o consolare ad annotare il contratto sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, a seconda dei casi;
- c) modifica normativa temporanea: viene eliminata la deroga temporanea (utilizzata in attesa della riforma organica della disciplina in commento) che permetteva la stipula dei contratti di arruolamento in forme semplificate fino al 31 dicembre 2025.

5. Arruolamento del comandante in luogo ove non si trova l'armatore (art. 17)

L'articolo in commento modifica il Codice della Navigazione riguardo all'arruolamento del comandante in luoghi dove non si trova l'armatore, al fine di semplificare la procedura di accettazione al comando della nave da parte del comandante. In particolare, si prevede la possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in modalità digitale eliminando, conseguentemente, le modalità telegrafiche in precedenza previste.

6. Riordino della disciplina del servizio sanitario a bordo di navi mercantili nazionali (art. 18)

L'articolo mira a garantire standard sanitari più moderni e adeguati per la sicurezza e la salute a bordo delle navi mercantili italiane, semplificando la disciplina del servizio sanitario a bordo. Demanda quindi ad un regolamento governativo tale riordino e ad un regolamento interministeriale l'individuazione delle tipologie di nave che devono dotarsi di cabine per quarantena o isolamento, di locali di medicazione e di un ospedale di bordo, e la definizione delle caratteristiche strutturali e tecniche di tali locali.

7. Disciplina dell'attività di consulente chimico di porto (art. 19)

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, assicurare la sicurezza delle operazioni portuali e tutelare la pubblica incolumità, viene inserito nel Codice della Navigazione il nuovo articolo 116-*bis*, che disciplina la figura del consulente chimico di porto.

8. Semplificazioni in materia di trasporto di animali (art. 26)

Attraverso l'inserimento del nuovo comma 4-*bis* all'articolo 56 del Codice della strada, si permette l'utilizzo di rimorchi per il trasporto di cose anche per il trasporto di animali vivi, sempreché siano allestiti permanentemente con speciali attrezzature, fermi restando i limiti di sagoma o massa stabiliti, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio veterinario territorialmente competente ai sensi del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto.

9. Riordino dell'Automobile Club d'Italia (art. 35)

La disposizione normativa prevede misure di riordino dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e delle società da esso controllate, secondo criteri di razionalizzazione per assicurare il contenimento delle spese.

Si evidenzia, in particolare, la soppressione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, di specifici organi dell'Ente, quali il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo e le strutture di missione per progetti specifici (progetti comunitari *automotive* e per il turismo, ecc.), nonché l'istituzione di un organo collegiale di amministrazione che dura in carica quattro anni (di cui l'articolo ne individua i componenti) e un Comitato tecnico di sorveglianza sulla gestione del PRA, ma anche la riconfigurazione del Collegio dei revisori dei conti.

Si dispone, inoltre, che l'Ente, gli Automobile Club federati e le società *in house* da essi controllate siano soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del decreto legislativo 33/2013.

In merito al bilancio di esercizio e consolidato di gruppo, l'ACI è chiamata a predisporlo tenuto conto delle società *in house* e sulla base di principi di contabilità separate; entrambi i bilanci devono essere certificati da una società di revisione legale dei conti.

Nell'articolato viene anche considerata la fattispecie della presenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, disponendo che la carica di rappresentante di Automobile Club nell'ambito dell'organo collegiale di amministrazione costituisce causa di incompatibilità ai fini della nomina negli organi di amministrazione delle società *in house* di ACI.

Per adempiere alla finalità della disposizione, l'Ente deve predisporre un piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione vigilante; a piano approvato le convenzioni regolanti i rapporti tra il suddetto Ente e le società *in house* saranno sottoposte a revisione.

Viene sciolta la società *in house* dell'ACI denominata "ACI Progei - Programmazione e gestione impianti e immobili Società per Azioni" e gli immobili da questa posseduta vengono trasferiti all'Ente.

È previsto, inoltre, che, nelle more dell'insediamento del Presidente dell'ACI già eletto, e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, il Commissario straordinario provveda all'adeguamento dello statuto, alla revisione dei regolamenti interni e al regolamento di *governance* delle società partecipate, nonché alla predisposizione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni e alla revisione delle convenzioni.

Si prevede, infine, che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per proprie finalità istituzionali possa avvalersi della società ACI Informativa, società che opera in regime di *in house providing* di ACI.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

1. Aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere (art. 11)

Attraverso l'inserimento del comma 1-*bis* nell'art. 20 del Codice della Strada (decreto legislativo n. 285/1992), si introduce la possibilità per le strutture alberghiere di ottenere la concessione, in via temporanea, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio e per il carico e lo scarico di bagagli, nel rispetto delle limitazioni generali previste dalla normativa sull'occupazione della sede stradale (comma 1 art. 20 C.d.S.).

2. Misure di semplificazione urbanistico-edilizia per gli alloggi dei lavoratori del comparto turistico (art. 12)

Vengono introdotte specifiche misure di semplificazione, in materia urbanistico-edilizia, ad integrazione della disciplina finalizzata a incentivare la creazione o la riqualificazione e l'ammodernamento di alloggi destinati, a condizioni favorevoli, ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, cosiddette "Staff house", di cui all'articolo 14, commi 1-4, del D.L. 95/2025.

In particolare, la norma in esame – con un comma aggiuntivo al sopracitato articolo 14 – dispone che agli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia, nonché di demolizione e ricostruzione, avviati entro il 31 dicembre 2026, si applichi la disciplina semplificata – introdotta dall'articolo 10, comma 7-*ter*, del D.L. 76/2020 – prevista per la realizzazione di infrastrutture sociali. Il riferimento normativo richiamato comporta la possibilità di realizzare gli interventi mediante la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e riconosce una premialità che consente l'incremento, fino a un massimo del 20%, della volumetria o della superficie lorda esistente.

La disposizione in commento, inoltre, stabilisce che gli immobili oggetto di tali interventi siano assoggettati a un vincolo di destinazione d'uso di durata decennale. Per quanto concerne il mutamento di destinazione d'uso, necessario per adibire gli immobili alle nuove finalità, viene specificato che esso è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 23-*ter* del Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001) per le singole unità immobiliari, che reca le casistiche consentite e i relativi titoli abilitativi necessari. In ogni caso, al fine di mitigare l'incremento del carico urbanistico derivante dalle nuove destinazioni d'uso e dal numero di lavoratori ospitati, è stabilito l'obbligo di stipulare apposite convenzioni con enti o gestori di parcheggi in capo ai soggetti destinatari della misura, ovvero coloro che gestiscono in forma imprenditoriale alloggi o residenze per lavoratori del turismo, strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione. Restano in ogni caso ferme le tutele previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. 42/2004).

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA

1. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche (art. 34)

La disposizione, che integra l'art. 7 del dl n. 201/2024, prevede che la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), richiesta per l'organizzazione di spettacoli dal vivo, deve indicare il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo e deve essere corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri, che attesta la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno, nonché dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.

L'attività oggetto della segnalazione certificata di inizio attività può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della segnalazione certificata di inizio attività, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, può adottare i provvedimenti prima indicati anche dopo la scadenza del termine di 60 giorni.

2. Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci: disposizione di interpretazione autentica (art. 52)

La disposizione reca una norma di interpretazione autentica, in base alla quale i rapporti di lavoro subordinato con la Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci sono rapporti di diritto privato e sono disciplinati dal codice civile, dalla normativa in materia di rapporto di lavoro subordinato privato, nonché dalla contrattazione collettiva di diritto privato, ove applicabile.

3. Titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo (art. 67)

La disposizione integra l'art. 1, comma 545-*bis*, della legge n. 232/2016, escludendo i parchi divertimento dall'applicazione della normativa che impone la nominatività dei biglietti di accesso ad attività di spettacolo che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Semplificazioni in materia di autotutela (art. 1)

L'articolo 1 interviene sull'art. 21-*nonies*, commi 1 e 2-*bis*, della Legge n. 241 del 1990, riducendo da dodici a sei mesi il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

2. Semplificazione in materia di aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione (art. 7)

L'articolo 7 interviene sull'art. 3, comma 2 della L. n. 224 del 2012, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, prevedendo che, dopo aver frequentato con esito positivo il corso regionale teorico-pratico di qualificazione per l'abilitazione professionale di cui all'art. 7, co. 2, lett. b) della L. n. 122 del 1992, le imprese inviino una comunicazione alla camera di commercio. La disposizione in commento introduce, dunque, un adempimento comunicativo che semplifica l'aggiornamento dei requisiti professionali.

3. Misure in materia di cremazione e dispersione delle ceneri (art. 36)

L'articolo 36 apporta diverse modifiche alla L. n. 130/2001 concernente la cremazione e la dispersione delle ceneri. In particolare:

- a) sostituisce l'articolo 1, prevedendo che:
 - la cremazione costituisce un servizio pubblico locale ed è vietata ogni forma di sconto o offerta, anche indiretta, da parte del gestore sia pubblico che privato;
 - il trasporto dei corpi destinati alla cremazione deve essere effettuato da imprese autorizzate. Sono consentiti trasporti multipli fino a quattro per mezzo funebre, salvo eccezioni specificatamente contemplate;
 - nell'autorizzare il trasporto, il responsabile o il dirigente comunale preposto al servizio di polizia mortuaria deve indicare il soggetto unico incaricato dello stesso, la data, il crematorio di destinazione e la successiva destinazione delle ceneri;
- b) modifica l'articolo 3, comma 1, prevedendo che:
 - il rilascio dell'autorizzazione, l'invio di avvisi, autorizzazioni o documenti necessari alla cremazione, all'affido o alla dispersione delle ceneri, possa avvenire con modalità digitali e anche da parte del comune di ultima sepoltura;
 - le dichiarazioni degli aventi titolo sulla volontà di cremazione sono rese mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche in formato digitale e acquisite per via telematica, garantendo comunque l'identità del dichiarante;
 - in assenza di disposizioni testamentarie e comunicazioni da parte del coniuge o del parente più prossimo sui resti mortali, le autorizzazioni per il trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal comune, che può disporre che si provveda d'ufficio. Gli oneri restano a carico dei familiari;
- c) sostituisce il comma 2 dell'art. 6, confermando che la gestione dei crematori spetta ai comuni. Il gestore deve rispettare le tariffe annualmente approvate da questi ultimi ed eventualmente inserite nel piano economico-finanziario. Restano applicabili gli sconti tariffari e gli aggi che il gestore abbia riconosciuto al comune nel procedimento di affidamento del servizio. Si prevede altresì che spetti al responsabile del procedimento la relativa attività di vigilanza;
- d) aggiunge l'art. 8-*bis* comminando, a carico delle imprese esercenti attività funebri, la sanzione della sospensione da 3 a 6 mesi degli effetti autorizzatori della SCIA per l'esercizio dell'attività funebre in caso di violazione delle norme sul trasporto di cui alla lett. a), con possibile revoca in caso di recidiva entro 12 mesi.

4. Disposizioni in materia di traduzioni giurate (art. 39)

L'articolo 39 modifica l'art. 5 del Regio Decreto n. 1366 del 1922 in materia di deposito, presso il tribunale, di perizie stragiudiziali, stabilendo che quest'ultime possano essere formate, sottoscritte e trasmesse digitalmente, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici nel processo civile. In tal caso, l'atto deve contenere la formula di giuramento (avere bene e

fedelmente adempiuto le funzioni affidate) e, nel caso delle traduzioni giurate, anche l'attestazione di conformità della traduzione al testo tradotto a quello in lingua originale.

5. Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi (art. 64)

L'articolo 64 trasferisce al prefetto la competenza del Ministero dell'Interno per il rilascio della licenza di cui all'art. 28 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) per la fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra.

6. Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza (art. 65)

L'articolo 65 trasferisce al prefetto la competenza per il rilascio delle licenze, di cui agli articoli 46 e 54 del TULPS, per la fabbricazione, deposito, vendita o trasporto di prodotti esplosivi o per la loro introduzione nello stato, attualmente attribuita al Ministro dell'interno (commi 1 e 2).

Il comma 3 riduce da 60 a 30 giorni il termine entro il quale si considera accolta, da parte del comune, la domanda presentata per l'esercizio di locali pubblici di intrattenimento con riguardo alle sale da ballo, alle discoteche, alle sale da gioco e agli impianti sportivi di cui al D.P.R. n. 407/1994.

7. Disposizioni in materia di oggetti preziosi (art. 66)

L'articolo 66 espunge ogni riferimento all'applicabilità del regime di silenzio-assenso nei procedimenti autorizzatori per la vendita di oggetti preziosi. Tale attività, infatti, essendo soggetta ad autorizzazione di pubblica sicurezza di cui al TULPS (R.D. n. 773/1931), ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della L. 241/1990, non può beneficiare del regime di silenzio-assenso.

8. Disposizioni in materia di trattamento di dati personali (art. 72, co. 1, lett. g) e co. 2)

L'articolo 72, comma 1, alla lett. g), abroga i commi 2, 4 e 6 dell'art. 2-*octies* del Codice in materia di protezione dei dati personali, eliminando i riferimenti all'adozione di un decreto del Ministro della giustizia per la definizione della procedura per il trattamento dei dati e le relative garanzie nell'ambito di condanne penali e reati.

Lo stesso articolo, al comma 2, abroga l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 51/2018 che prevede, con riferimento ai trattamenti leciti di dati, l'adozione di decreti ministeriali per la definizione dei termini, modalità di conservazione dei dati, soggetti e condizioni per l'esercizio di dei diritti dell'interessato.